

Rep. n.°

Repubblica Italiana

Università degli Studi di Catania

Oggetto: Gara europea a procedura aperta relativa all'affidamento in concessione del servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 133 distributori automatici (n. 71 distributori freddo/snack e n. 62 distributori di bevande calde) ripartiti presso le sedi dell'Università degli Studi di Catania.

CIG:

L'anno, il giorno del mese di, in Catania, Piazza Università n. 2, nei locali della Direzione Generale dell'Università degli Studi di Catania, .. sono comparsi:

DA UNA PARTE

l'Università degli Studi di Catania, di seguito denominata anche Ente appaltante, C.F. e Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore Generale, Dott. Rosario Corrado Spinella, domiciliato per la carica presso la stessa Università, il quale interviene al presente atto in virtù degli artt. 4, comma 2, e 16 del Decreto Leg.vo n. 165 del 30.03.2001

E DALL'ALTRA

l'Impresa con sede legale in C.F./P.I., in persona del

.....in qualità didell'impresa

.....munito dei poteri di stipula.

Detti comparenti della cui identità personale e qualità io, Ufficiale Rogante, sono certa, mi hanno richiesto di ricevere il presente atto al quale si premette:

- che il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 10.05.2024, ha deliberato di affidare in concessione il servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 133 distributori automatici (n. 71 distributori freddo/snack e n. 62 distributori di bevande calde) ripartiti presso le sedi dell'Università degli Studi di Catania, CIG:..... e ha individuato lo strumento negoziale per l'affidamento di che trattasi nella procedura aperta sopra soglia comunitaria, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108 e 176 del D. Lgs. n. 36/2023. Il valore complessivo della concessione è pari a € 400.000,00 oltre IVA per ogni anno e ad 1.200.000,00 oltre IVA per il triennio. Il canone concessorio posto a base d'asta è pari a € 68.124,00 annui oltre IVA al 22%; gli oneri della sicurezza sono pari a € La stima dei costi annessi alla manodopera, pari ad €

- che la procedura aperta è stata esperita da apposite Commissioni; specificatamente, il Seggio di gara, incaricato con

decreto direttoriale rep. n. del
, si è riunito in seduta pubblica nei
 giorni (verbali rep. n.
 del), per procedere all'esame della
 documentazione amministrativa richiesta a comprova del
 possesso dei requisiti di partecipazione alla gara; la
 Commissione giudicatrice, nominata con D.R. rep. n.
 del, al fine di
 procedere all'esame delle offerte tecniche e delle offerte
 economiche, si è riunita in seduta pubblica nei giorni
 (verbali rep. n. del
) e in seduta riservata nei giorni
 In esito alle operazioni di gara, la
 Commissione giudicatrice ha proposto quale aggiudicataria
 della concessione del servizio di piccola ristorazione, da
 effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento
 e gestione di n. 133 distributori automatici (n. 71 distributori
 freddo/snack e n. 62 distributori di bevande calde) ripartiti
 presso le sedi dell'Università degli Studi di Catania, l'Impresa
 che ha ottenuto un punteggio totale
 di punti e che ha effettuato un rialzo
 percentuale del sull'importo del canone di
 concessione posto a base di gara di € 68.124,00 annui oltre
 IVA;
 - che con nota prot. n. del sono

stati trasmessi gli atti al RUP per gli adempimenti consequenziali, e in particolare per le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale tramite il sistema FVOE;

- che con nota prot. n.del il R.U.P. ha comunicato l'esito positivo delle verifiche effettuate, attraverso il sistema FVOE, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'Impresacomprese quelle antimafia, per la quale è stata rilasciata tramite la BDNA (richiesta prot. n.) l'informazione liberatoria provvisoria in data

- che, con decreto direttoriale rep. n. del, sono stati approvati gli atti di gara ed è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria della concessione del servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 133 distributori automatici (n. 71 distributori freddo/snack e n. 62 distributori di bevande calde) ripartiti presso le sedi dell'Università degli Studi di Catania, l'Impresa

- che, trattandosi di affidamento in concessione, è stato assunto l'impegno n. 46211/2 per la sola copertura dell'importo di € 660,00, corrispondente al contributo ANAC a carico dell'Amministrazione.

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico contesto con la narrativa che precede:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro il Capitolato speciale d'appalto (C.S.A.) posto a base di gara (**All. A**), gli allegati del capitolato e l'offerta economica presentata dall'Impresa, che formano parte integrante del contratto pur se non materialmente allegati.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità di affidamento in concessione del servizio di piccola ristorazione, da effettuarsi mediante installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di n. 133 distributori automatici (n. 71 distributori freddo/snack e n. 62 distributori di bevande calde) ripartiti presso le sedi dell'Università degli Studi di Catania, secondo anche quanto contenuto nel Capitolato Speciale e negli altri allegati.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di ristorazione mediante l'installazione e la gestione di n. 133 distributori

automatici di cibi e bevande presso le sedi dell'Università degli Studi di Catania.

I distributori si dividono in distributori di bevande calde a bicchiere (caffè, tè, cioccolata, latte, ecc.) denominati "*caldo*" e distributori sia di bevande che alimenti/snack a temperatura refrigerata denominati "*freddo/snack*".

La concessione prevede le seguenti attività principali:

- installazione e messa in funzione dei distributori automatici nelle sedi descritte nell'*Allegato A* del Capitolato speciale all'avvio del servizio o, nel corso del contratto di concessione, quando richiesto dall'Università;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori automatici per tutta la durata della concessione;
- collocazione, di contenitori per la raccolta differenziata con caratteristiche conformi alla norma tecnica UNI 11686 "Waste Visual Elements", con istruzioni chiare riguardo ai materiali da conferirvi, tenendo conto delle tipologie di prodotti ed imballaggi presenti nel distributore e delle istruzioni sulla suddivisione ed il conferimento dei rifiuti impartite a livello territoriale;
- interventi di miglioramento, adeguamento o sostituzione dei distributori che risultino necessari per dare attuazione a modifiche normative o a specifiche richieste

da parte delle autorità competenti;

- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori automatici al termine della concessione o quando richiesto dall'Università, con il contestuale ripristino degli spazi dati in concessione.

ART. 4 - DURATA E IMPORTO DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è pari a 3 (tre) anni dalla data di stipula del contratto o dalla data dell'effettivo inizio del servizio, qualora questa sia successiva alla data di inizio prevista, al termine dei quali l'Università potrà decidere di procedere ad un ulteriore affidamento della durata di anni 2 (due), ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Nel caso in cui l'Università ritenga di non avvalersi della suddetta facoltà, la concessione cesserà di fatto e di diritto senza alcun onere dell'amministrazione di notificare un preventivo avviso e il concessionario non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

Alla scadenza del contratto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima ripristinando lo stato originario dei luoghi.

Il valore della concessione, con riferimento al periodo di 3 (tre) anni, è stimato, in base ai ricavi del contratto precedente, ai

sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023 ss. mm. e ii, in € 400.000,00 (IVA esclusa) per ogni anno, pari a € 1.200.000,00 (IVA esclusa) per il triennio, essendo rimaste sostanzialmente invariate le condizioni.

Tenuto conto della possibilità di procedere ad un ulteriore affidamento per altri due anni ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo stimato è di € 2.000.000,00 (IVA esclusa).

La suddetta stima ha carattere puramente indicativo poiché l'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e dipende da una pluralità di parametri aleatori (tra cui l'efficienza nella gestione del servizio) e, pertanto, non si deve ritenere valore di ricavo in alcun modo garantito dall'Amministrazione concedente, essendo il rischio operativo interamente trasferito al concessionario.

La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui l'Università non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che saranno somministrate quotidianamente e in totale.

L'Università, riservandosi la facoltà di riorganizzare la destinazione d'uso dei propri immobili secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o organizzative, non garantisce un numero minimo di utenti.

Il valore presunto, così come indicato, non impegna in alcun modo l'Università e non costituisce alcuna garanzia di

corrispondenti introiti per il concessionario.

L'importo del canone concessorio è pari ad

€ (.....) oltre

IVA al 22%, l'ammontare dei costi relativi alla manodopera è

pari a € mentre quello degli oneri

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stimati per

l'esecuzione dell'appalto è pari a €,

giusta offerta economica presentata in sede di gara.

Il canone annuo così stabilito rappresenta il corrispettivo

complessivo per la concessione del servizio, per il rimborso

forfettario del consumo idrico ed elettrico che i distributori

comportano e per lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo

dei distributori e la pulizia delle aree ad essi attigue.

Per gli anni successivi al primo, il canone annuo sarà

aggiornato con riferimento alle variazioni del potere d'acquisto

dell'euro verificatesi nell'anno precedente e accertate dall'indice

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati.

L'importo dovrà essere versato in rate quadrimestrali

anticipate, di uguale importo, previa emissione di fattura da

parte dell'Università, con pagamento a 30 giorni dall'emissione

della medesima.

Il Concessionario sarà tenuto ad effettuare il pagamento del

canone con le modalità che verranno indicate dall'Università.

Qualsiasi ulteriore spesa necessaria per l'espletamento del servizio e adempimento degli obblighi è ad esclusivo carico del Concessionario.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere nel corso di esecuzione del contratto (anche a seguito di attivazione/acquisizione di nuove sedi) variazioni in aumento o in diminuzione dei distributori, nella misura massima del 20%, con conseguente aggiornamento del canone, rideterminato proporzionalmente.

Il concessionario, si obbliga ad installare nuovi distributori, o rimuoverli, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta scritta dell'Università per il tramite del DEC o del RUP del servizio.

I distributori dovranno essere installati, nei punti concordati con il DEC o con il RUP, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio o dalla consegna del servizio per motivi di urgenza, secondo un cronoprogramma concordato con l'Amministrazione.

ART. 5 - MODALITA' E RISCHIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

I distributori dovranno essere forniti e installati, nei punti concordati con il DEC o con il RUP, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dalla

sottoscrizione del verbale di consegna del servizio o dalla consegna del servizio per motivi di urgenza, secondo un cronoprogramma concordato con l'Amministrazione.

A seguito della stipula del contratto, saranno resi disponibili i locali. Di tale operazione sarà redatto apposito verbale corredato da idonea documentazione fotografica adeguata ad attestare lo stato dei luoghi all'atto della consegna degli stessi al Concessionario. Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni consecutivi, entro il quale il Concessionario deve concludere gli interventi di allestimento dei locali necessari per l'installazione dei distributori e dare avvio al servizio.

Al termine del contratto, precisamente entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza o dalla risoluzione dello stesso, il Concessionario deve, a propria cura e spese, rimuovere le proprie apparecchiature, provvedendo a ripristinare i locali nello stato in cui si trovavano antecedentemente all'installazione dei distributori.

Eventuali migliorie attribuibili ad interventi del Concessionario saranno, al termine del rapporto, acquisite al patrimonio dell'Università, senza che lo stesso possa vantare diritti di sorta. In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori, l'Amministrazione provvederà direttamente alla loro rimozione, ritiro e deposito a spese del Concessionario inadempiente, rivalendosi sulla cauzione definitiva, salvo il risarcimento per il

maggior danno subito.

L'Amministrazione concedente si impegna a fornire a proprie spese, l'energia elettrica e l'acqua potabile mediante allaccio alle rispettive reti di distribuzione dell'edificio oggetto dell'installazione, necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici. Qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, non sia opportuno predisporre un allaccio alla rete idrica dell'edificio, il Concessionario sarà tenuto, a propria cura e spese, a rifornire i distributori con acqua potabile trasportata con taniche idonee.

Il gestore dei distributori automatici, assume a proprio carico ogni rischio e qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa connessa alla gestione del servizio e ai prodotti distribuiti, restando pertanto sollevata l'Amministrazione da ogni onere e responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione delle macchine distributrici.

Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio, che dovrà essere svolto in forma organizzata e con autonomia di mezzi, attrezzature e personale.

Il Concessionario, conseguentemente, non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale scarsa o mancata utilizzazione da parte

dell'utenza.

L'Università non garantisce al Concessionario un ammontare minimo dei prodotti venduti, nonché dell'esatto ammontare del presunto fatturato del servizio, che pertanto potrà risultare inferiore a quello stimato nell'ambito della procedura in argomento, dovendosi intendere il servizio di concessione da prestarsi al bisogno dell'utenza ed avendo dichiarato il Concessionario in sede di presentazione dell'offerta la piena remuneratività dei prezzi offerti in ragione delle valutazioni autonomamente compiute in sede di redazione dell'offerta economica. Resta fermo, in tutti i casi, l'impegno del Concessionario a soddisfare il 100% delle richieste degli utenti.

Il Concessionario accetta che nelle strutture in cui dovranno essere installati i distributori potranno coesistere dei punti bar ristoro, in alcuni casi già presenti nelle strutture incluse nell'*Allegato A* al Capitolato speciale.

L'Università si riserva la facoltà di:

- rimodulare gli spazi secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o organizzative;
- destinare nuovi spazi a servizi di ristorazione tradizionale (non automatica) durante il periodo di vigenza del contratto, senza che nulla possa essere eccepito dal Concessionario;
- affidare a terzi locali interni agli immobili e/o spazi esterni per attività di ristorazione, catering e/o buvette,

senza che nulla possa essere eccepito dal
Concessionario.

Di norma, fatte salve due settimane di agosto ed il periodo delle festività natalizie, l'Ateneo è aperto tutto l'anno. In caso di chiusure straordinarie, il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o non corrispondere il canone dovuto per la mancata erogazione del servizio.

Il Concessionario si impegna a gestire il servizio rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente, attenendosi agli standard qualitativi minimi delineati nel Capitolato speciale e dando piena attuazione a quanto proposto in offerta tecnica in sede di gara.

L'Università non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benchè utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno di sedi universitarie. Pertanto, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono a totale carico e rischio del Concessionario.

Uguualmente, il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate e il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario che, in caso di guasto, dovrà provvedere al ripristino del funzionamento del distributore entro il termine di 2 (due) giorni decorrente dalla segnalazione del guasto da parte dell'Università.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro il termine suddetto, il Concessionario è obbligato a sostituire l'apparecchiatura guasta entro i successivi 4 (quattro) giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI - PENALITA'

La modalità di esecuzione delle forniture dovrà essere garantita sulla base di quanto previsto dal Capitolato speciale.

L'aggiudicatario si obbliga a eseguire tutte le prestazioni minime essenziali previste dal Capitolato Speciale.

L'Università ha la facoltà di effettuare, con spese a proprio carico, controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti nei distributori, con ricorso anche ad analisi presso laboratori dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, al fine di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o previste per legge, senza che il Concessionario possa fare opposizione.

In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dal laboratorio o istituto suddetti.

I prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti, con spese a carico del Concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio o

inconveniente all'Università, fatto salvo il rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle analisi, il pagamento della prevista penale e il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il concessionario, in ogni caso, è l'unico responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

Fatto salvo il caso di sospensione del servizio nell'eventualità in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove ha sede il servizio di ristorazione, in caso di mancata o di tardiva esecuzione di una prestazione contrattuale, l'Università sarà legittimata ad applicare al Concessionario una penale nella percentuale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo complessivo triennale dovuto a titolo di canone di concessione, posto a base d'asta, secondo la gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 ss. mm. e ii.

In particolare, si procederà all'applicazione delle penali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- a) ritardo nell'installazione dei distributori: per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati dal Capitolato o concordati con l'Università, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni distributore;
- b) mancata attivazione del Call Center: per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati dal Capitolato, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00);
- c) ritardo nel ripristino della funzionalità dei distributori:

per ogni giorno di ritardo rispetto alla segnalazione, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni distributore;

d) aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di aumento;

e) mancata trasmissione nei termini dei report inerenti i consumi delle macchine distributrici: verrà applicata una penale di € 60,00 (sessanta/00) per ogni giorno di ritardo;

f) accertata e contestata carenza di pulizia dei distributori: verrà applicata una penale pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni distributore;

g) fornitura di prodotti di qualità difforme da quelle previste nel presente Capitolato: verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni tipologia di prodotto difforme e per ogni giorno;

h) ritardo nell'approvvigionamento dei distributori o carenza di prodotti: verrà applicata una penale di € 60,00 (sessanta/00) per ogni giorno di ritardo;

i) per ogni circostanza non conforme al presente Capitolato e diversa dai punti precedenti, sarà applicata all'infrazione accertata una penale variabile da un minimo di € 60,00 (sessanta/00) ad un massimo di € 210,00 (duecentodieci/00) in ragione della gravità dell'infrazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in presenza di

inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione al Concessionario, tramite PEC, il quale entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni/o provvedere in merito, informando l'Università dei provvedimenti adottati.

Valutate le controdeduzioni dell'interessato, l'Università applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine al Concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del servizio. Il Concessionario avrà l'obbligo di pagare le penali così quantificate, di volta in volta, contestualmente al primo rateo di canone in scadenza dovuto.

L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dal dover rimborsare le spese che l'Università dovesse accollarsi per sopperire, anche ricorrendo alle prestazioni di terzi, alle contestate inadempienze e dal dover risarcire gli eventuali danni subiti a causa di queste.

Al fine di recuperare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, e dagli obblighi di rimborso e di risarcimento di cui al precedente capoverso, l'Università ha facoltà di rivalersi, a propria insindacabile scelta, sulla cauzione definitiva. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il risarcimento per eventuali spese e danni il cui importo ecceda quello della penale.

In caso di inadempimenti essenziali, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto sulla base

della normativa prevista dal Codice Civile.

Restano a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri previsti dal Capitolato speciale.

ART. 7 - PAGAMENTI

I pagamenti del canone dovranno essere corrisposti dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Amministrazione concedente, trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, con bonifico presso l'Istituto Cassiere dell'Università: Crèdit Agricole s.p.a. – coordinate bancarie: IT86W0623016903000015598402.

ART. 8 – R.U.P. E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della corretta gestione dell'Accordo quadro ed in particolare per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione concedente si avvarrà, oltre che del R.U.P., nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato su proposta del R.U.P., il quale assicurerà la regolare esecuzione nei termini stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale, che costituisce insieme al disciplinare e ai rispettivi allegati parte integrante del presente contratto, e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara.

ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Impresa contraente si obbliga ad utilizzare, per tutte le operazioni finanziarie inerenti al contratto, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle pubbliche commesse, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 identificato dal codice IBAN:, presso la Banca e la persona delegata ad operare su di esso è il sig.....;

Eventuali successive modifiche del predetto conto corrente e delle persone delegate ad operare su di esso, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.

Alla stessa disciplina soggiacciono i cessionari di eventuali crediti che sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le relative transazioni saranno eseguite senza avvalersi di tale conto corrente, e nel caso di violazione dei termini previsti dal presente articolo per le comunicazioni d'obbligo.

ART. 10 - CAUZIONE

L'Impresa a garanzia degli obblighi ed oneri derivanti dal presente contratto di concessione ed ai sensi

dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ha costituito deposito cauzionale mediante garanzia fideiussoria n., rilasciata da in data, per l'importo di € (.....), che fa parte integrante del contratto pur se non materialmente allegata.

Detta cauzione rimarrà vincolata in favore dell'Università degli Studi di Catania per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a fine rapporto, previo nulla osta del Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 11 - **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE**

L'impresa....., a copertura di qualunque tipo di danno connesso all'esecuzione della prestazione dovuta, ha stipulato una polizza di assicurazione (RCT/RCO) per responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività e a quella dei suoi collaboratori o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori con la s.p.a., Agenzia di, per un massimale unico minimo per sinistro pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).-----

ART. 12 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE

L'Impresa dichiara di non aver conferito incarichi di lavoro subordinato o autonomo o occasionale ad ex dipendenti dell'Ateneo, cessati da meno di tre anni, che, negli

ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri negoziali per conto dell'Ateneo medesimo nei propri confronti.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni del presente contratto, dovrà osservare e fare osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, oltre gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (ai sensi dell'art. 2, comma 3, di detto codice di comportamento dei dipendenti pubblici), anche quelli del Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Catania, pubblicato sul sito web istituzionale all'indirizzo <http://www.unict.it/content/codice-di-comportamento>. La violazione degli obblighi di cui ai richiamati codici può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Impresa ai fini del presente contratto, elegge domicilio presso la propria sede legale, sita in L'Amministrazione, a sua insindacabile scelta, invierà le comunicazioni inerenti il presente contratto al suddetto domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata

ART. 14 - SPESE ACCESSORIE

Restano per intero a carico dell'Impresa contraente le spese di registro, bollo, copie occorrenti e quant'altro inerente al presente contratto. L'IIVA nella misura dovuta, resta a carico del Concessionario.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione anche parziale o qualsiasi atto diretto a nasconderla determinerà la risoluzione automatica del contratto, con conseguente incameramento della cauzione versata, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 16 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, alla risoluzione immediata del contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi, che configurano inadempimenti gravi e sostanziali oltre a quelli già espressamente previsti e così definiti all'interno del presente contratto:

- a) in caso di ritardo nel pagamento del canone che si protragga ingiustificatamente oltre 15 (quindici) giorni rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato speciale;
- b) in caso di vendita di sostanze avariate, adulterate o contenenti sostanze nocive o non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di igiene e sanità, accertata dai competenti organi sanitari;

d) in caso di cessione del contratto, come previsto all'Art. 15 del presente contratto;

e) in caso di mancato reintegro della cauzione di cui all'Art. 10, ove questa sia stata parzialmente o totalmente escussa;

f) in caso di mancato rinnovo, ove necessario, delle autorizzazioni e delle licenze necessarie all'esercizio delle attività oggetto della concessione;

g) esecuzione della concessione con utilizzo di personale non regolarmente assunto;

h) mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP.

Nelle richiamate fattispecie si darà avvio alla procedura risolutiva ai sensi dell'art.122, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023 ss. mm. e ii., fermo restando l'obbligo per il Concessionario di pagare le penali eventualmente contestate.

In caso di risoluzione, l'Università procederà all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'Art. 10, fatto salvo e impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per maggiori danni subiti.

In caso di risoluzione di diritto, il Concessionario dovrà liberare a propria cura e spese i locali entro il termine assegnato così come previsto dal Capitolato speciale e dal presente contratto.

ART. 17 - RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto alle condizioni previste dall'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023 e

ss.mm.ii.

ART. 18 – PATTO DI INTEGRITA’

Costituisce parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegato, il *Patto di integrità*, adottato con delibera n. 11 del 30/11/2017 e n. 46 del 01/02/2018, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania, con il quale l'Impresa e l'Università dichiarano di conformarsi agli obblighi in esso contenuti.

ART. 19 – DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY

I dati raccolti sono trattati e conservati dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE N. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

ART. 20 - CONTROVERSIE

In caso di controversie sull'interpretazione ovvero esecuzione del presente contratto competente a conoscerne in via esclusiva è il Foro di Catania.

Ed io, Ufficiale Rogante richiesto, ho ricevuto e redatto il presente atto, che ho letto ai comparenti, che da me interpellati, lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro

volontà.

Non si dà lettura degli allegati perché le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne piena conoscenza.

Scritto a mezzo di apparecchiatura informatica da persona di mia fiducia e sottoscritto con firma elettronica dalle parti e dall'Ufficiale Rogante su fogli resi bollati, consta di numerofacciate e n. righe escluse le firme.

p.

p. Università di Catania

(.....)

(Dott. Rosario Corrado Spinella)

L'UFFICIALE ROGANTE

(.....)